

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 luglio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito ai pubblici previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 maggio 2002, n. 60.

Designazione di un membro nel consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 maggio 2002, n. 62.

Nomina dell'amministratore unico e del consiglio sindacale della Società p.a. SAN.I.M. Pag. 8

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 326.

Sisma settembre 1997, provincia di Rieti. Cofinanziamento regionale del 25% del fabbisogno a completamento degli interventi-quadro economico Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 427.

Comune di Fiumicino. Piano particolareggiato in variante al PRG di Fiumicino Centro-Isolato Stazione. Delibera consiliare n. 137 del 16 novembre 1997. Approvazione Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2002, n. 511.

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Acquapendente (VT), ampliamento del piano per insediamenti produttivi artigianali in località «Campomariano» Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 542.

Comune di Corchiano. Variante al PRG, zona industriale «D». Approvazione Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 543.

Comune di Vignanello (VT). Comprensorio C2, variante alle N.T.A. del PRG. Approvazione Pag. 47

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

03 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

03 MAG. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi
.....OMISSIS

ASSENTI: CIAFAMELLETTI-SAPONARO

DELIBERAZIONE N° - 542 -

OGGETTO: Comune di Cocchianico:
variante al P.R.G. - zona industriale "A" -
Approvazione



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTA la L.R. 05/09/1972, n. 8;

VISTA la Legge 12/06/1975, n. 72;

VISTA la L.R. 08/11/1977, n. 43;

VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

PREMESSO che il Comune di Corchiano (VT), è disciplinato ai fini urbanistici da un P.R.G. approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 733 del 09/02/93;

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 30/06/95, resa esecutiva dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali - Sezione Decentrata di Viterbo, nella seduta del 28/07/95 - Decisione n. 5384 - prot. 4844, con la quale il Comune di Corchiano (VT) ha adottato la variante al P.R.G. per la zona industriale "D", finalizzata all'ampliamento del perimetro delle zone già interessate da insediamenti produttivi, reperendo due zone agricole frontistanti l'area industriale esistente, in località "Pantalone";


PRESO ATTO

- che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi, sono pervenute nei termini stabiliti n. 2 osservazioni da parte di Ceramica Galassia S.r.l. e Giovagnoli Ireo;
- che il Comune con deliberazione consiliare n. 69 del 20/12/95, resa esecutiva dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali - Sezione Decentrata di Viterbo nella seduta del 06/02/96 - Decisione n. 902 - prot. n. 123, ha preso atto delle stesse, demandando alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica le decisioni definitive da prendere in merito;

VISTA la nota prot. n. 2577 - Fasc. 1610 del 20/06/95 con la quale l'Assessorato Ambiente - Settore 72 ha espresso parere favorevole, ai soli fini dell'art. 13 della Legge 02/02/74 n. 64, alla variante in esame nel rispetto dei seguenti decreti ministeriali e circolari applicative:

- Decreto Ministero LL.PP. 11/03/1988 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01/06/88) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30488 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce";
- Decreto Ministero LL.PP. 12/02/82 (G.U. 26/02/1982 n. 52) "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circolare LL.PP. 24/05/1982 n. 22631;

(corchiano1)



2)

VISTA la nota prot. 9420 del 28/11/97 con la quale l'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, annullando la precedente attestazione prot. n. 1013 del 05/02/97, attesta che la proposta di variante per la zona industriale "D" avanzata dall'Amministrazione Comunale di Corchiano (VT), compromette terreni di natura privata liberi da diritti civici;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante al P.R.G. in questione, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - I Sezione;

VISTO il voto n. 36/1 reso nell'adunanza del 13/05/99 (che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante), con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante al P.R.G. di che trattasi, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni indicate nelle considerazioni del voto stesso da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67;

CONSIDERATO che con il medesimo voto, il C.T.C.R. si è pronunciato anche in merito alle osservazioni presentate decidendole come specificato nel voto stesso;

VISTA la nota prot. n. 8614 del 17/09/99 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa, ha comunicato al Comune di Corchiano (VT) le modifiche e le prescrizioni contenute nel voto medesimo;

VISTA la deliberazione consiliare n. 60 del 27/11/99 con la quale il Comune di Corchiano (VT), pur accogliendo parzialmente le modifiche introdotte con il citato voto, ha formulato le proprie controdeduzioni proponendo la reintroduzione del parametro tecnico dell'indice di copertura (Sc) in sostituzione dell'I.F.T., nella misura del 40% ed il mantenimento dell'altezza massima consentita per la D1 pari a mt. 10,50, anziché mt. 16,00, e per la D2 pari a mt. 8,00, anziché mt. 10,50.

CONSIDERATO che per quanto sopra indicato si è reso necessario un riesame da parte del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - I Sezione;

VISTO il voto n. 460/1 reso nell'adunanza del 19/07/01 (che si allega sotto la lettera "B" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante), con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la proposta contenuta nelle controdeduzioni comunali al voto del C.T.C.R. n. 36/1 del 1999, adottata con deliberazione consiliare n. 60 del 27/11/99, sia meritevole di accoglimento nei limiti e per le motivazioni espresse nel considerato del voto stesso.

(corchiano1)

542

3 MAG. 2002

W

3)

Tutto ciò premesso e considerato

RITENUTO di condividere e fare propri i voti del C.T.C.R. I Sezione n. 36/1 del 13/05/99 (All. A) e n. 460/1 del 19/07/01 (All. B), che si allegano alla presente delibera per farne parte integrante.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Con le modifiche e le prescrizioni specificate nel voto n. 36/1 reso dal C.T.C.R. nell'adunanza del 13/05/99, con i limiti e per le motivazioni formulate con il voto n. 460/1 reso dal C.T.C.R. nell'adunanza del 19/07/01, che costituiscono parte integrante della presente delibera alla quale vengono allegati rispettivamente sotto la lettera A) e B), nel rispetto di quanto contenuto nel parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 reso dall'Assessorato Ambiente con nota prot. n. 2577 del 20/06/95, è approvata la variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona industriale "D" in loc.à "Pantalone", adottata dal Comune di Corchiano (VT) con deliberazione consiliare n. 29 del 30/06/95.

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa e dal Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa negli allegati A) e B) e nei seguenti elaborati adottati con deliberazione consiliare n. 29 del 30/06/95:

- Tav. 1 Relazione illustrativa e Dati
- Tav. 2 Analisi del Territorio - Stato Attuale
- Tav. 3 Zonizzazione zone industriali, artigianali e commerciali
- Tav. 4 Norme Tecniche di Attuazione zona "D"

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nell'allegato A).

La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/01/1997 n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

3 MAG 2002



(corchiano1)



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

ORIGINALE

ALLEGATO "A"



[Handwritten signature]

10/23/1995

Roma, il

COMITATO TECNICO CONSULENTIVO REGIONALE
SEDUTA DEL 12.5.99 VOTO N. 36/1
COMMISSIONE RELATRICE:
GECM. VACCARELLA GIOVANNI
ARCH. FERRANTE

Il Direttore
(Arch. Massimo Roversi)

[Handwritten signature]

ASSESSORE
(Armando Dionisi)

[Handwritten signature]

OGGETTO: Comune di Corchiano (VT)
Variante al PRG - Zona Industriale "D"
Delibere consiliare n. 29 del 30.6.95.

ALLEG. alla DEMB. N. 542
DEL 2002

PREMESSO

CHE il Comune di Corchiano è dotato di PRG approvato con
D.G.R. n. 37 del 20.4.85;

CHE con deliberazione n. 29 del 30.6.95 è stato approvato il
progetto di variante al PRG per le zone "D" (Industriali)

CHE gli atti allegati alla delibera di cui sopra e qui
trasmessi consistono in:

- Delibere Consiliare di adozione con visto C.R.C.;
- Avviso di deposito;
- Certificato di avvenuta pubblicazione Albo Pretorio
- Foglio Annunci Legali
- Certificato di avvenuto deposito e osservazioni;
- Osservazioni;
- Delibera di Controdeduzioni alle osservazioni;
- Parere di cui all'art. 13 della legge 64/74,
- Parere di cui alla legge regionale 1/1986 e allegati;
- Elaborati Tecnici Originale e 6 copie;



CHE durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n.2
osservazione che il Comune di Corchiano con delibera consiliare n. 39
del 23.12.95 ha controdedotto, demandando a questo Assessorato la
decisione in merito all'accoglimento o meno delle stesse;

CHE questo Settore con nota n. 1185 del 11.12.98 ha inviato
l'Amministrazione a controdedurre alle osservazioni, motivandone le
conclusioni.

Che con nota n.2577/72 del 30.6.95 l'Assessorato Ambiente settore
72 si è espresso favorevolmente sulla variante alla zona industriale del
Comune di Corchiano ai sensi dell'art. 10 della L. 2.2.74 n. 64;

CHE il territorio comunale ai fini della tutela paesistica è
disciplinato dal PTP ambito territoriale n. 4.

[Handwritten signature]



Roma, lì

CHE come dichiarato dal Sindaco, le zone di ampliamento previste nella variante in esame, non ricadono in aree gravate da vincoli di cui alla L. 1497/39 e 1686/39;

La variante proposta consiste nell'ampliamento del perimetro della zona già interessata da insediamenti produttivi reperendo due nuove zone agricole in località "Casino" frontistanti l'area industriale esistente.

Dette aree si estendono per una superficie di mq. 141.200 e sono disciplinate da norme tecniche che in alcuni punti si pongono in variante a quelle vigenti nelle zone industriali.

Le varianti normative consistono:

1. IFT previsto nel PRG 1 mc/mq modificato con indice di copertura max pari al 50%
2. altezza max prevista a 10.50 ml modificata a 16.00 ml.
3. previsioni di 2^o piani fuori terra per uffici custode ecc. non contemplata nel PRG
4. modifica nei distacchi.

Per quanto riguarda la normativa per le attrezzature artigianali e commerciali viene modificato anche qui l'indice di IFT con la previsione della superficie coperta max 50% fermo restando l'altezza max;

Con applicazione di detti parametri, è possibile realizzare nella zona industriale di cui alla variante in oggetto una volumetria max di mc. 1.164.900.

CONSIDERATO

Che si può ritenere condivisibile la scelta della nuova area come ampliamento di quella già esistente in quanto le attuali previsioni dello strumento urbanistico vigente sono già esaurite, inoltre la zona in questione è ben servita da infrastrutture primarie, costituite dalla strada provinciale "Cenciaco", importante per i collegamenti con la Casale e quindi con Roma. Il collegamento viario è quindi ottimale sia per la presenza di strade extraurbane di scorrimento che alla facilità di immissione alla vicina autostrada Orte-Roma.

L'area si pone in posizione baricentrica nel territorio e va a chiudere e realizzare un ipotetico triangolo industriale con Civitacastellana e Fabbrica di Roma.

Che la stessa è compatibile con la Legge sulla Pianificazione Paesistica n. 14 del 9.7.38 e non è soggetta ad usi Civili.

Non condivisibili si ritengono le variazioni degli indici volumetrici alle Norme Tecniche di attuazione in quanto la loro applicazione comporterebbe una eccessiva volumetria che, non si concilierebbe con le caratteristiche ambientali della zona circostante.





Roma, li

Si ritiene pertanto che la Normativa del PRG non debba essere modificata con quanto proposto dalla variante.

Possano derogare alla normativa di PRG, solo per quanto riguarda le altezze gli impianti che per le loro caratteristiche di produzione abbiano di struttura particolare come ciminiere e silos.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare sul lotto minimo 2000 mq, l'alloggio per il custode e addetti, questo si ritiene accettabile con i parametri:

indice fondiario 0.50 mq/mq
max 7.50 con 2 piani fuori terra.

Corre l'obbligo ricordare, che in sede di redazione del piano attuativo i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, sono disciplinati dall'art. 17 della Legge n.765.

Corre l'obbligo segnalare in ogni caso la campagna in atto ad opera della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale ai sensi della L.1029/39. Il Comune pertanto, ove fosse accertata la presenza di emergenze archeologiche dovrà, nella fase attuativa acquisire il parere ai sensi ex art. 7 L.1497/39

In merito alle osservazioni presentate per le quali il Comune non ha controdedotto, si fa rilevare che il contenuto delle osservazioni medesime è stato oggetto di precise prescrizioni imposte nella delibera di approvazione del PRG pertanto vengono respinte.

Tutto ciò premesso e considerato il Settore è del

P A R E R E

Che la variante al PRG del Comune di Corchiano adottata con delibera Consiliare n. 29 del 30.6.95 relativa alle zone "D" industriali sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni indicate nelle considerazioni precedenti da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67.

IL SEGRETARIO
(ARCH. VALTER MICKISANTI)

IL PRESIDENTE
(SALVATORE BONAZONNA)

30/06/95



REGIONE LAZIO

ORIGINALE

ALLEGATO "B" 1

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA



9/8 OTT. 2001

Comitato Tecnico Consultivo Regionale - 1^a Sezione
Seduta del 19.07.2001
Voto n. 460/1
Commissione Relatrice: Arch. Vittorio Censoni
Arch. Orazio Campo

ASSESSORE
(Armando Dionisi)

Oggetto: Comune di Corchiano (VT) - Controdeduzioni comunali al voto 36/1 del 13.05.99
relativo alla Variante al P.R.G. per le zone industriali. - D.C.C. n. 60 del 27.11.99.

Vista la nota n. 4613 del 17.09.99 (ns. prot. 3750 del 20.12.99) con la quale, il Comune di Corchiano ha trasmesso gli atti ed elaborati tecnici relativi alle controdeduzioni indicate in oggetto.

Udita la Commissione Relatrice.

PREMESSO

Con voto n. 36/1 del 13.05.99 espresso dalla 2^a Sottosezione della 1^a Sezione del C.T.C.R., la Variante al P.R.G. per le zone industriali del Comune di Corchiano, adottata con D.C.C. n. 29 in data 30.06.95 è stata ritenuta meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

Con nota n. 4613 del 17.09.99 acquisita al nostro prot. n. 3750 del 20.12.99 il Comune di Corchiano ha trasmesso copia della D.C.C. n. 60 del 27.11.99 con la quale, pur accogliendo parzialmente le modifiche introdotte con il citato voto, ha formulato le proprie controdeduzioni relativamente ai seguenti punti:

- 1) Reintroduzione del parametro tecnico dell'indice di copertura (Sc) in sostituzione dell'I.F.T., nella misura del 40%;
- 2) Mantenimento dell'H. max consentita per la D₁ pari a mt. 10,50, anziché 16,00, e per la D₂ pari a mt. 8,00, anziché 10,50.

CONSIDERATO

Il voto regionale prevedeva una drastica riduzione della cubatura prevista in ampliamento e completamento delle zone "D" a seguito della verifica sulla volumetria realizzabile basata presumibilmente, secondo l'Amministrazione Comunale, sull'erronea considerazione che l'indice venisse calcolato sulla totalità della superficie territoriale, e che, pertanto, la capacità edificatoria, in base ai parametri fissati per le altezze max. consentite fissate in mt. 16,00 per le zone D₁ e mt. 10,50 per le D₂, risultasse pari a mc. 1.164.000, reputata eccessiva anche dalla stessa Amministrazione Comunale.

La riduzione proposta, con la reintroduzione dell'I.F.T., pari a 1,00 mc./mq, riportava, quindi la capacità edificatoria delle zone a poco più di 350.000 mc. complessivi.



Orbene ai fini di una corretta valutazione della volumetria ammissibile, non si può non tenere conto delle motivazioni dell'Amministrazione Comunale che ha basato il calcolo del futuro fabbisogno di aree da destinare ad impianti produttivi in misura di mc. 425.100, che sommati ai 131.280 mc. esistenti, forniscono una volumetria complessiva di 556.990 mc., equivalente ad una quantità pari a meno della metà di quella erroneamente ipotizzata, nella precedente istruttoria e, giustamente, ritenuta eccessiva.

La richiesta della variante urbanistica risulta indotta dalla inadeguatezza delle aree previste dal P.R.G. e da utili processi di trasformazione della struttura economica in ragione:

- dell'aumento del tasso di disoccupazione;
- della necessità di organizzare la trasformazione dei prodotti agricoli;
- dello sviluppo delle attività industriali nel settore della ceramica e della necessità di creare attività ad esso connesse.

Inoltre va evidenziato che l'utilizzazione dell'indice di copertura consente, per manufatti a carattere industriale-artigianale, di corrispondere con maggiore flessibilità funzionale alle diverse esigenze di lavorazione, alle finalità produttive e alle specifiche esigenze tecnologiche delle attrezzature utilizzate.

Per tutto quanto precede la proposta comunale può essere ritenuta meritevole di accoglimento avendo però riguardo alla possibilità di realizzare per ogni lotto non inferiore a 2000 mq., la residenza per il titolare o personale addetto alla manutenzione e/o sorveglianza sulla base di parametri introdotti d'ufficio in sede di istruttoria, e per la quale corre l'obbligo precisare quanto segue.

Coerentemente con quanto assentito in casi analoghi nella normativa di altri piani e contrariamente a quanto disposto, la superficie netta relativa alla abitazione non dovrà essere superiore a 80 mq. e la cubatura corrispondente dovrà intendersi comunque ricompresa all'interno della cubatura complessiva realizzabile per l'edificio destinato ad attività produttive e quindi dovranno intendersi stralciati i parametri applicativi ad essa relativi ed introdotti erroneamente, in sede istruttoria, come modifica d'ufficio.

Tutto ciò premesso e considerato la Sezione

RIITIENE

che la proposta contenuta nelle controdeduzioni del Comune di Corchiano al voto espresso dal C.T.C., adottate con D.C.C. n. 60 del 27.11.99, sia meritevole di accoglimento nei limiti e per le motivazioni espresse nel precedente considerato.

IL SEGRETARIO DELLA 1^ SEZIONE
(ARCH. VALTER MICHISANTI)

IL PRESIDENTE DELLA 1^ SEZIONE
(ARCH. MASSIMO RINVERSI)